

Copia



# COMUNE DI MASSERANO

PROVINCIA DI BIELLA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43

### OGGETTO:

**Approvazione Regolamento per la disciplina della Canone Unico Patrimoniale. Modifica.**

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di dicembre per le ore diciotto e minuti trenta presso la sala consiliare venne, per oggi, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati ai sensi della vigente normativa, il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione. Sono presenti al punto dell'ordine del giorno i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FANTONE SERGIO - Sindaco	Sì
2. MALINVERNI NICOLETTA - Vice Sindaco	Sì
3. SOSSI GUIDO - Assessore	Sì
4. CARUSO ROBERTO - Consigliere	Sì
5. PEUTO GIORGIO - Consigliere	Sì
6. ARLUNNO PATRICK - Consigliere	Sì
7. MARTINI MARIA ALESSANDRA - Consigliere	No Giust.
8. MAZZONE ANDREA - Consigliere	Sì
9. GAMACCIO TERESIO - Consigliere	Sì
10. MARCHESI ANDREA - Consigliere	Sì
11. BOTTA VIRNA - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. Ingrassia Guido il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FANTONE SERGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO:**

<b>Approvazione Regolamento per la disciplina della Canone Unico Patrimoniale. Modifica.</b>
--

*Proposta di deliberazione:*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'articolo 52 del d.lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d.lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845, *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate"*;

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 sono abrogati i Capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree"*

*pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”.*

Viste le disposizioni della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare, prevedono, in materia di Canone unico patrimoniale, che nel regolamento devono essere indicati:

- le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- la superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Visto che le medesime disposizioni, in materia di canone mercatale, dispongono:

- che il canone venga stabilito sulla base dell'articolazione territoriale prevista per il canone unico patrimoniale;
- in merito alla procedura amministrativa rinvia alle regole approvate nei diversi regolamenti comunali relativi al commercio su area pubblica;
- definizione delle regole relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019.

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si è reso necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone mercatale in luogo dei prelievi precedenti;

Vista la seguente disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai*

*canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”.*

Richiamata la deliberazione del C.C. n. del 9 del 24.03.2021 avente ad oggetto: “Approvazione regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;

Fatto presente che, al fine di garantire l'invarianza del gettito rispetto all'anno 2020, occorre modificare l'articolo 10 comma 1 lettera n) del vigente regolamento come segue:  
“le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per conto terzi fino a mezzo quadrato per non più di due volte”;

Ritenuto quindi di dover proporre l'approvazione della suddetta modifica al vigente regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, con decorrenza di applicazione dal 1° gennaio 2021.

Visto, al riguardo che:

- ai sensi dell'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388 e s.m.i., *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo, recante 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.”;*

- ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.*

Vista la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti

regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

Ritenuto che, in forza delle motivazioni sopra espresse, anche la modifica al regolamento del canone unico patrimoniale non sia da assoggettare ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Atteso, quindi, di dover provvedere in merito a quanto sin qui esposto sulla base del contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione, in relazione al quale sono stati acquisiti:

- i pareri tecnico e contabile favorevoli, rispettivamente, del Responsabile del Servizio Tributario e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del medesimo T.U. Enti Locali.

Ravvisata nel caso di specie la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

#### DELIBERA

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare, al fine di garantire l'invarianza di gettito rispetto all'anno 2020, la modifica dell'articolo 10 comma 1, lettera n) del vigente regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale come segue:  
"le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per conto terzi fino a mezzo quadrato per non più di due volte"
3. di dare atto che le disposizioni del regolamento suddetto acquisiscono efficacia dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della L. n. 388/2000 e s.m.i.

PARERE del Responsabile del Servizio espresso ai sensi art. 49, comma 1 del T.U. 267 del 18.8.2000, sotto il profilo della regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Nunziata Villari

PARERE del Responsabile del Servizio espresso ai sensi art. 49 comma 1 del T.U. 267 del 18.8.2000, sotto il profilo della regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Rag. Cristina Cavaliere

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamata la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto dei pareri espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi art. 49 comma 1 del T.U. 267 del 18.8.2000, di cui ante;

Uditi i seguenti interventi:  
Relazione il Sindaco in merito

Con votazione unanime a favore palesemente espressa

### **DELIBERA**

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Di dichiarare a mezzo di successiva votazione palese unanime a favore, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000, stante l'urgente necessità di provvedere agli ulteriori adempimenti al riguardo.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco**

F.to : FANTONE SERGIO

**Il Segretario Comunale**

F.to : Dott. Ingrassia Guido

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 28/12/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.124 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267

Masserano , li 28/12/2021

Il Messo Comunale  
F.to : Simone Stefani

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Decorsi 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267)
- Per la scadenza dei 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.:
  - Dell'atto (art.134, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267)
  - Essendo stati trasmessi in data \_\_\_\_\_ i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data \_\_\_\_\_ (art.133, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267).
  - Dall'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante (art.127 comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267)
- Per immediata eseguibilità (art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267)

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Ingrassia Guido

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Masserano, li 28/12/2021

**Il Segretario Comunale**